

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1941 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020

[notificata con il numero C(2016) 6909]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione 2014/190/UE ⁽²⁾ la Commissione ha fissato, tra l'altro, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾ e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.
- (3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione e nel caso in cui uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente la Commissione è tenuta ad aggiungere o sottrarre gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a presentare i risultati dei due suddetti riesami nel suo adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato i risultati di tali riesami nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo ⁽⁴⁾. Nella comunicazione si afferma che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Si afferma inoltre

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GUL 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, COM(2016) 311 final del 30 giugno 2016.

